

Delibera di Consiglio comunale n. 31 del 9/5/2002.

Oggetto:

PIANO REGOLATORE COMUNALE - VARIANTE 3 - CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2002, la relazione previsionale programmatica e il bilancio pluriennale 2002-2004, esecutivi;

RICHIAMATO l'atto di Giunta comunale 29/12/2001, n. 103, esecutivo, che affida in via provvisoria il P.E.G. 2002 ai Responsabili delle posizioni organizzative del Comune, in attesa del P.E.G. 2002;

VISTO il decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Premesso:

- che il piano regolatore di Campogalliano, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3668 del 26 luglio 1994. Successivamente sono state approvate la Variante Specifica 1 (approvata con atto C.C. n. 71 del 25.9.97), la Variante Specifica 2 (approvata con atto C.C. n. 30 del 27.4.99), la Variante Specifica Sassola (approvata con atto C.C. n. 44 del 15.6.2000), e infine sono state approvate due ulteriori modificazioni, relative alle provvidenze rese necessarie dalla definizione dell'accordo per la realizzazione della linea ad alta velocità (Variante rilocalizzazioni, approvata con atto C.C. 80 del 15.11.2001 e Variante Mitigazioni, approvata con atto C.C. n. 81 del 15.11.2001).
- che con deliberazione consiliare n. 87 del 20.12.2001 è stata adottata una ulteriore variante parziale al piano regolatore, concernente modifiche puntuali redatte dietro richiesta dei singoli cittadini;

Preso atto:

- che tale variante è stata depositata a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune dal 7.1.2002 al 5.2.2002, e che dell'avvenuto deposito è stato dato pubblico avviso mediante affissione all'Albo pretorio in data 7.1.2002 e pubblicazione a mezzo stampa;
- che nel termine di sessanta giorni dall'avvenuto deposito sono pervenute 2 osservazioni, mentre ulteriori 4 sono pervenute successivamente a tale termine;
- che contemporaneamente al deposito copia del provvedimento è stata trasmessa alla Provincia di Modena, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 7

dicembre 1978, n. 47; e che altresì copie sono state trasmesse all'ARPA e all'USL territorialmente competenti per la formulazione del parere prescritto dalla legge regionale 19/82;

- che in data 3.4.2002 con atto G.P. 137, pervenuto al protocollo comunale in data 8.4.2002 n. 3204, la Provincia ha formulato le proprie osservazioni;
- che in data 4.4.2002 prot. 3068 è pervenuto al prot. comunale il parere espresso dalla Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente;
- che in data 19.4.2002 prot. 3558 è pervenuto al prot. comunale il parere espresso dalla Azienda USL di Modena;

Viste:

- le osservazioni formulate dalla Provincia, nonché le osservazioni presentate da associazioni e da privati;
- la relazione di controdeduzioni alle osservazioni suddette, che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione,
- la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, articolo 15, commi 4 e 5;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, come modificata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 34, articoli 41 e 43;
- le modificazioni apportate agli elementi costitutivi della variante, che in allegato formano parte integrante della presente deliberazione, in conseguenza dell'accoglimento di osservazioni;

Ritenute soddisfacenti le controdeduzioni suddette, e in particolare:

- il criterio di prendere in considerazione anche le osservazioni pervenute oltre il termine ordinatorio di legge, al fine di ricercare un'appropriata soluzione al massimo numero di esigenze proposte da famiglie e imprese, anche tenendo conto che la redazione del nuovo strumento urbanistico generale, da effettuarsi in conformità alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, richiederà tempi non brevi;

Visti e ritenuti soddisfacenti, singolarmente e nel loro complesso gli elaborati, che in allegato formano parte integrante della presente deliberazione, quali elementi costitutivi della variante parziale in oggetto;

Preso atto, come risulta dall'allegata relazione illustrativa, che le modificazioni al piano regolatore che formano oggetto del presente provvedimento rientrano nei limiti stabiliti per l'applicabilità del suddetto articolo 15, comma 4 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale in data 7.5.2002;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio per la regolarità tecnica

espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgvo n.267/2000 ;

CON voti favorevoli n.12 legalmente espressi per alzata di mano e astenuti n. 4 (Rossi, Rosselli, Paltrinieri, Cammarata) ;
Presenti n. 16;

DELIBERA

1) di approvare la variante parziale al piano regolatore come definita dai seguenti elementi costitutivi, che in allegato formano parte integrante della presente deliberazione:

- Relazione illustrativa
- Relazione di controdeduzioni alle osservazioni;
- Modifiche alla cartografia
- Modifiche alle norme di attuazione

2) di dare atto che ai sensi del citato articolo 15, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, l'approvazione di varianti al piano regolatore comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, e che pertanto sarà provveduto d'ufficio all'adeguamento della cartografia e delle norme di attuazione di piano regolatore alle modifiche approvate;

3) di prendere atto altresì che la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia ed alla Regione costituisce condizione ostativa dell'attuazione delle previsioni della variante.